



Rendiconto 2020 e Assestamento 2021

A.C. 3258, A.C. 3259

Dossier n° 457/1/0/12 - Schede di lettura - Profili di competenza della XII Commissione Affari sociali
 10 settembre 2021

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3258	3259
Titolo:	Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020	Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021
Iniziativa:	Governativa	Governativa
Iter al Senato:	Sì	Sì
Commissioni competenti:	XII Affari sociali	XII Affari sociali
Sede:	consultiva	consultiva

RENDICONTO 2020

Funzioni e disciplina del Rendiconto generale dello Stato

Il **Rendiconto generale dello Stato** è lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo di gestione della finanza pubblica (anno finanziario), adempie all'obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria.

La disciplina del rendiconto è dettata dalla legge di contabilità e finanza pubblica del 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, che, all'articolo 35, dispone che il rendiconto relativo al 31 dicembre dell'anno precedente sia presentato entro il successivo mese di giugno alle Camere con apposito disegno di legge, dopo esser stato previamente sottoposto alla Corte dei conti per il giudizio di parificazione^[1].

Ai sensi dell'articolo 36 della legge n. 196/2009, il rendiconto generale dello Stato, articolato per missioni e programmi, è costituito da due parti:

1) il **conto del bilancio**, che espone l'entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento, elaborato secondo i criteri della contabilità nazionale (SEC2010);

2) il **conto del patrimonio**, che espone le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato.

L'esposizione dettagliata delle risultanze della gestione è fornita dal **conto del bilancio**, costituito dal conto consuntivo **dell'entrata** e, per la parte di spesa, dal conto consuntivo relativo a **ciascun Ministero**. In linea con la struttura del bilancio, il conto consuntivo finanziario della spesa espone i dati di bilancio secondo l'articolazione per **missioni** e **programmi**. Per ciascun programma vengono esposti i risultati relativi alla gestione dei residui, alla gestione di competenza e alla gestione di cassa.

La **gestione di competenza** evidenzia l'entità complessiva degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa effettuati nel corso dell'esercizio finanziario.

La **gestione di cassa** evidenzia, per la parte di entrata, le somme riscosse e versate nella tesoreria dello Stato nonché quelle rimaste da versare e, per la parte di spesa, i pagamenti compiuti dalle amministrazioni statali nonché le spese ancora rimaste da pagare.

Nella **gestione dei residui** vengono registrate le operazioni di incasso e di pagamento effettuate in relazione ai residui (rispettivamente, attivi e passivi) risultanti dagli esercizi precedenti. Il conto del bilancio comprende inoltre il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

Un apposito allegato tecnico, predisposto per il conto consuntivo di ogni Ministero, espone i risultati disaggregati per le **unità elementari di bilancio** che sono comprese in ciascuna unità di voto, che costituiscono la voce contabile ai fini della gestione e rendicontazione. Fino all'introduzione delle azioni, le unità elementari sono costituite dai **capitoli**.

Il Rendiconto 2020 presenta altresì l'articolazione dei programmi di spesa in **azioni** - introdotte per la prima volta nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017 - le quali peraltro, essendo attualmente adottate in via sperimentale, rivestono carattere meramente conoscitivo ai sensi dell'articolo 25-*bis*, comma 7, della legge n. 196/2009.

Con riferimento all'esercizio **2020**, deve essere sottolineata la gestione particolare dovuta agli interventi

normativi adottati in corso d'anno per fronteggiare la grave crisi sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19 e le sue conseguenze socioeconomiche. A giudizio della Corte dei conti, si rileva come le misure eccezionali adottate in corso d'esercizio hanno determinato un evidente impatto sulle **dimensioni della spesa e sulla relativa allocazione in bilancio**, incidendo in misura sostanziale sulle missioni e sui programmi, oltre che sull'assetto dei principali obiettivi dell'azione di governo.

Sul fronte dell'**Entrata**, si evidenziano alcune criticità riscontrate in particolare sull'attività di controllo tributario, fortemente caratterizzata dagli effetti prodotti dall'emergenza sanitaria e dai conseguenti interventi normativi a carattere straordinario. Dal lato della **Spesa**, è stata data evidenza all'assoluta eccezionalità di una gestione di bilancio esposta agli effetti dell'improvvisa crisi sanitaria, dovendo fare una distinzione tra la parte più legata alle misure emergenziali e quella non interessata dalle stesse (come ad esempio i tagli di spesa già avviati negli anni precedenti per le misure di contenimento e razionalizzazione degli acquisiti di beni e servizi), per le osservazioni sul confronto delle previsioni definitive del 2020 rispetto al 2019.

[1] I conti del bilancio ed i conti del patrimonio compilati da ciascun Ministero vengono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 aprile dell'anno successivo; il Rendiconto generale dell'esercizio scaduto viene poi trasmesso, entro il 31 maggio, alla Corte dei conti. La Corte dei conti a Sezioni riunite ha parificato il Rendiconto 2020 nell'[udienza tenutasi il 23 giugno 2021](#).

Sanità

Ministero della salute

Per il 2020, lo stato di previsione della Salute presenta una **dotazione finanziaria iniziale** di competenza pari a **1.783 milioni** di euro, di cui 1.433 milioni relativi a spese correnti (80,4% del totale), incrementando di circa il 9% l'ammontare della dotazione rispetto al 2019 (1.626 milioni).

Le **previsioni definitive** dello stato di previsione, anche a causa della crisi sanitaria che ha determinato l'allocazione di risorse straordinarie per far fronte allo stato emergenziale, sono più che raddoppiate nel 2020 rispetto alle iniziali, attestandosi a **3.584 milioni** di euro (+72% rispetto al 2019), con un **consuntivo di impegni di spesa pari a 3.386 e pagamenti** di competenza pari a **2.952 milioni**.

Come emerge dalla [Relazione sul giudizio di parificazione del Rendiconto](#) effettuato dalla Corte dei conti sul Ministero della salute, la **spesa si concentra sui contributi agli investimenti delle amministrazioni pubbliche**, la categoria maggiormente interessata dagli interventi anti-Covid, in particolare con riferimento alle somme da destinare al Commissario straordinario per l'attuazione dei piani regionali di riorganizzazione della rete ospedaliera (1.468 milioni). La pandemia ha condizionato anche le nuove assunzioni presso il Ministero che, per il rafforzamento degli uffici periferici, data la crisi sanitaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del DL. 18/2020 (cd. Cura Italia) è stato autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a tre anni, 40 unità di dirigenti sanitari medici, 18 unità di dirigenti sanitari veterinari e 29 unità di personale non dirigenziale con il profilo professionale di "tecnico della prevenzione", appartenenti all'area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali.

Per quanto riguarda i **pagamenti di competenza**, si segnala che la quota di pagamenti dello stato di previsione del Ministero della salute, pari a 2.952 milioni (+112% rispetto ai 1.393 milioni del 2019) in rapporto agli impegni di spesa per competenza (3.386 milioni), **augmenta nel complesso dal 74% del 2019 a più dell'87% per cento nel 2020** per la quasi totalità in relazione a capitoli interessati dall'emergenza sanitaria.

Come segnalato dalla Corte, l'incremento rimane concentrato nella Missione Tutela della salute, e riguarda i capitoli già interessati da difficoltà di gestione, prevalentemente per somme da destinare al finanziamento di interventi di edilizia sanitaria, trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per la ricerca medico-sanitaria, oltre che progetti di ricerca in campo sanitario.

La Relazione al Rendiconto 2020 elaborata dalla RGS, in particolare, evidenzia che, in termini di gestione economica, la **Missione 20 Tutela della salute costituisce l'84,9% dei costi** dello stato di previsione, con una forte incidenza di costi dislocati (il 91% del totale) come i trasferimenti alle Regioni per la realizzazione di interventi di riorganizzazione e riqualificazione dell'assistenza sanitaria o interventi di sostegno alla ricerca e sperimentazione sanitaria (contributi agli investimenti).

In termini finanziari, i **residui complessivi per il Ministero della salute, nel 2020 ammontano a 1.057 milioni di euro** (in diminuzione del 4% rispetto ai 1.112 milioni del 2019), di cui 887 milioni da impegni su stanziamenti di spesa corrente (1.031 milioni nel 2019) e circa 170 milioni come residui di stanziamento su spesa in conto capitale (103 milioni provenienti dalla gestione di competenza e 67 milioni dagli esercizi precedenti), a fronte di 80 milioni nel 2019 interamente provenienti dalla gestione di competenza. Di tali residui complessivi, 890 milioni (oltre l'84%) sono ascrivibili alla Missione Tutela della salute, di cui di nuova formazione 402 milioni, mentre circa 149 milioni derivanti dalla Missione Ricerca e innovazione.

Con riferimento ai **residui perenti**, vale a dire i residui passivi che vengono mantenuti in bilancio per due esercizi finanziari successivi a quello in cui è intervenuto il relativo impegno (con riferimento alla parte corrente di spesa) e successivamente eliminati dalle scritture dello stato di previsione, si segnala un ammontare di circa 20 milioni, in netta diminuzione (circa il 68%) rispetto al dato del 2019 (62 milioni). Infine, si segnala che le economie realizzate nella gestione dei residui ammontano a circa 111 milioni di euro, pressochè interamente ascrivibili alla gestione della Missione Tutela della salute.

Tab. 1 (importi in mln di euro)

Ministero della salute	Stanziam. iniz. Competenza		Var. %	Stanziam. def. Competenza		Var. %	Consuntivo 2020	Pagamenti 2020	Stanziam. def. su spese finali nette del Bil. Stato (in %)	
	2019	2020		2019	2020				2019	2020
Totale stato di previsione di cui:	1.626	1.783	9,7	2.084	3.584	72,0	3.386	2.952	0,3	0,46
Missione 20 - Tutela della salute	1.290	1.408	9,1	1.583	3.046	92,4	2.866	2.464	0,2	0,39
Missione 17 - Ricerca e innovazione	277	298	7,6	407	436	7,1	435	412	0,1	0,06
Missione 32 - Servizi istituz.li e gen.li A.P.	59	76	28,8	93	103	10,8	85	76	0,02	0,01

Guardando alla **ripartizione degli stanziamenti per missione**, nel 2020, la **dotazione iniziale di competenza per la Missione Tutela della salute**, pari a 1.408 milioni risulta incrementata del 9,1% rispetto al 2019 (1.290 milioni), con stanziamenti definitivi pari a **3.046 milioni** di euro (1.583 milioni nel 2019), che equivalgono a circa **l'85% delle risorse gestite** nell'intero stato di previsione.


A pesare sull'incremento registrato con riferimento agli stanziamenti definitivi di competenza, sono le spese in conto capitale, con una variazione pari a +453% (1.808 milioni nel 2020 contro i 327 milioni del 2019). Di tale percentuale, solo il 4,1% è ascrivibile alle spese non giustificate dal COVID-19, mentre le **spese in conto capitale imputabili ai capitoli connessi al COVID-19 sono state pari a 1.467,5 milioni di euro**. Per le spese correnti si registra addirittura una diminuzione degli stanziamenti definitivi, al netto delle spese COVID-19 (complessivamente pari a 15 milioni), pari a -2,5% (1.238 milioni nel 2020 a fronte di 1.254 milioni nel 2019).

La Missione **Ricerca e innovazione** presenta invece risorse definitive stanziata per **436 milioni**, in aumento del 7% rispetto al 2019 (407 milioni).

Un'ultima missione dello stato di previsione in esame è **Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche** (32) con risorse iniziali di circa 76 milioni, previsioni definitive di 103 milioni e impegni di spesa per 85 milioni, di cui 76 milioni risultano pagati in corso d'anno.

Qui il grafico degli stanziamenti e degli impegni a consuntivo delle diverse Missioni all'interno dello stato di previsione in esame.

Stanziamenti e Consuntivo 2020 - Salute (in mln€)



Più in dettaglio, i programmi che più rilevano nelle principali missioni Tutela della salute, da una parte, e Ricerca e innovazione, dall'altra, sono:

Tab. 2 (importi in mln di euro)

Principali Missioni e programmi del Ministero della salute	Stanziamenti def. Competenza		Var. %	Consuntivo 2020	Pagamenti 2020	Residui al 31/12		Var. %
	2019	2020				2019	2020	
Missione 20 - Tutela della salute di cui:	1.583,4	3.046,1	92,4	2.865,8	2.464,2	853,9	890,8	4,3
<i>Prevenzione e promozione salute umana e assistenza sanitaria personale navigante (20.1)</i>	140,2	172,4	23,0	167,9	96,3	58,9	75,8	28,7
<i>Sanità pubblica veterinaria (20.2)</i>	35,2	44,5	26,4	39,2	38,9	0,3	0,3	0,0
<i>Programmazione del SSN erogazione dei LEA (20.3)</i>	564,0	1.925,4	241,4	1.872,5	1.624,2	546,4	651,6	19,3
<i>Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)</i>	592,3	648,0	9,4	543,1	490,4	146,9	54,2	-63,1
Missione 17 - Ricerca e innovazione di cui:	407,3	435,5	6,9	435,3	412,4	250,4	149,4	-40,3
<i>Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)</i>	395,0	423,3	7,2	423,0	402,3	246,1	145,2	-41,0

Tra questi si segnalano:

- il programma "Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante", con uno **stanziamento definitivo di competenza pari a oltre 172 milioni**, in aumento di circa 1/4 rispetto al 2019 (+23%), impegni di spesa per 168 milioni, di cui pagati oltre 96 milioni.

- il programma "Sanità pubblica veterinaria" con un aumento di circa il 26% degli stanziamenti definitivi nel 2020 (44,5 milioni). In merito, si rileva, già dallo scorso anno, l'**entrata in regime della ricetta elettronica**, introdotta dalla legge n. 167/2017, che consente la tracciabilità dei medicinali veterinari lungo tutta la filiera e la maggiore efficacia delle procedure di controllo, anche ai fini del monitoraggio del fenomeno dell'antibiotico-resistenza;
- a pesare in maniera cospicua sulla Missione in esame (oltre il 63%) è il programma "**Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA**" con uno stanziamento definitivo di competenza che, rispetto al 2019 (564 milioni) ha avuto un incremento di oltre il 241% nel 2020 (1.925,4 milioni), dovuto a capitoli di spesa in conto capitale per far fronte all'emergenza COVID-19;
- per quanto riguarda il programma "**Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure**", si registra un lieve aumento degli stanziamenti definitivi (+9,4%) con importi di competenza nel 2020 pari a 648 milioni di euro, a fronte di analoghi stanziamenti nel 2019 pari a 592,3 milioni, in relazione all'attività di gestione relativa agli indennizzi previsti dalla legge 210/1992 in favore di **sogetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile** a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

Crescono inoltre i **fondi della missione Ricerca e innovazione** (+6,9%) per la parte gestita dal Ministero della salute, da attribuire interamente al programma "Ricerca per il settore della sanità pubblica", che si avvale nel 2020 di risorse pari a oltre 423 milioni, con impegni di spesa effettuati pressochè per l'intero importo. L'incremento dell'**efficienza degli impegnabilità delle risorse stanziato** è anche da attribuire al piano per migliorare la qualità della ricerca in ambito sanitario che prevede l'elaborazione di un sistema di classificazione degli IRCSS, rilevante ai fini dell'assegnazione annuale delle risorse. Afferiscono infatti a tale programma anche i trasferimenti per la ricerca corrente e i contributi agli investimenti quali fondi destinati agli istituti di ricerca sanitaria per progetti di finalizzati.

Ministero dell'economia e delle finanze

Si ricorda che il Servizio Sanitario Nazionale è finanziato secondo i criteri stabiliti dal D. Lgs. 56/2000, mediante entrate proprie (*ticket*), i gettiti derivanti dall'IRAP e dall'addizionale regionale dell'IRPEF valutate ad aliquota base e, fino a concorrenza del fabbisogno medesimo, mediante l'attribuzione alle Regioni di risorse a titolo di compartecipazione all'IVA.

Per il 2020, a causa dell'emergenza COVID-19, il decreto di riparto è stato anticipato al 14 maggio ([Delibera CIPE n. 20 del 14 maggio 2020](#)) e ha erogato un finanziamento statale al SSN **incrementato a 117.407,2 milioni** (erano 113.810 milioni di euro 2019, di cui 111.079,5 milioni destinati al finanziamento indistinto dei Livelli essenziali di assistenza - LEA), contestualmente alla [Delibera n. 21 del 2020](#) che ha definito le **risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2020** di cui alla precedente Del. n. 20/2020 per un ammontare **pari a 1.500 milioni**.

Ulteriori riparti residuali sono stati definiti con la [delibera n. 22 del 2020](#) (18 milioni per il finanziamento della sperimentazione in 9 regioni dei nuovi servizi erogati dalle farmacie, il cui accantonamento è stato disposto dalla delibera n. 21/2020, FSN 2018-2020) e con la [delibera del 29 settembre 2020](#) per un riparto tra Regioni del FSN 2019-2020 delle somme accantonate per l'esenzione delle percentuali di sconto per le farmacie con fatturato inferiore a 150.000 euro.

Fino al 2019 l'aliquota di compartecipazione IVA è stata fissata a saldo, al livello necessario per l'integrale copertura del fabbisogno sanitario delle regioni a statuto ordinario; dal 2020 tale aliquota è determinata al livello minimo che consente la copertura del fabbisogno nella regione con maggiore IVA maturata nel territorio, garantendo la copertura integrale del fabbisogno sanitario nelle altre regioni attraverso il Fondo perequativo. La compartecipazione delle regioni a statuto ordinario al gettito erariale dell'imposta è stata prevista a decorrere dal 2001 dall'[art.2 del D.Lgs. 56/2000](#). La quota annuale che compete a ciascuna regione viene determinata sulla base della media dei consumi finali delle famiglie rilevati dall'Istat a livello regionale negli ultimi tre anni e stabilita ogni anno entro il 30 settembre con DPCM, sentita la Conferenza Stato-regioni, sulla base di parametri riferiti alla popolazione residente, alla capacità fiscale, ai fabbisogni sanitari ed alla dimensione geografica di ciascuna regione.

Nel caso in cui l'IVA necessaria ad una regione risulti inferiore all'IVA spettante sulla base dei consumi pro-capite, interviene la solidarietà interregionale attraverso un apposito fondo perequativo, che è alimentato dalle regioni con surplus di IVA.

La normativa in materia di compartecipazione regionale all'IVA è stata modificata dagli artt. 4 e 15 del [D. Lgs 68/2011](#), che ha ridisegnato l'autonomia d'entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle Province, nonché la determinazione dei costi e fabbisogni standard nel settore sanitario. Secondo quanto previsto dal [D. Lgs 68/2011](#), la compartecipazione regionale all'IVA deve essere attribuita secondo il principio di territorialità, in base al luogo effettivo in cui avvengono la cessione dei beni o la prestazione di servizi. In tal senso, la base imponibile cui

applicare l'aliquota di compartecipazione IVA corrisponde al gettito IVA complessivo realizzato nel penultimo anno precedente a quello in considerazione, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE. Si ricorda che i livelli essenziali delle prestazioni sono definiti solo per la sanità, mentre restano da definire quelli per: assistenza sociale, istruzione scolastica, spesa in c/capitale del Trasporto pubblico locale. In questa cornice, nel caso in cui il gettito tributario della regione sia insufficiente al finanziamento integrale dei LEP, è previsto l'intervento di quote del Fondo perequativo per spese essenziali, anch'esso finanziato con una quota di compartecipazione IVA. L'applicazione delle disposizioni riferibili al [D. Lgs. 68/2011](#), che dovevano entrare in vigore a partire dal 2013, è stata, in ultimo, rinviata dall'art. 1, comma 778, della legge di bilancio 2018, che ha rinviato al 2020 l'entrata in vigore dei nuovi meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali relative ai livelli essenziali di assistenza ed ai livelli essenziali delle prestazioni. Si tratta in particolare dell'attribuzione della compartecipazione IVA in base alla territorialità, della fiscalizzazione dei trasferimenti statali e dell'istituzione dei fondi perequativi.

Nella Missione 2. **Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali** (3) sono registrati impegni per **130.652 milioni** di euro (+19,5% rispetto al 2019, con 109.320 milioni), di cui il 66% assorbiti dal finanziamento del programma **Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria** (3.6) con uno stanziamento definitivo di competenza pari a 86.331 milioni (76.309 milioni nel 2019) e residui pari a 14.700 milioni (18.317 mln nel 2019).

Rispetto ai capitoli di interesse del programma, si segnalano (v. anche tab. 3):

- il cap. 2700 *Fondo sanitario nazionale*, che finanzia spese sanitarie vincolate agli obiettivi del piano sanitario nazionale, con risorse di competenza pari a 9.130 milioni nel 2020 (+22,7% rispetto al 2019), totalmente impegnate e pagamenti pari a 6.779 milioni;
- il cap. 2701 *Finanziamento del Fondo sanitario nazionale in relazione alle minori entrate dell'Irap*, con risorse di competenza stabili rispetto al 2019 (400 milioni di euro), che risultano totalmente impegnate e pagata. Questo importo stimato è destinato alla compensazione dell'eventuale mancato gettito fiscale dell'IRAP (nella parte dedicata alla sanità), configurandosi come un meccanismo di salvaguardia in grado di non condizionare il livello del finanziamento sanitario all'andamento del ciclo economico e, in ultima analisi, all'andamento delle entrate fiscali;
- il cap. 2862 *Somme da erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione all'IVA* (per le Regioni a statuto ordinario), con risorse incrementate nel 2020 del 13,8% (75.707 milioni, a fronte di 66.520 milioni nel 2019), pressochè totalmente impegnate. Risultano pagati 70.254 milioni di euro.

Tab. 3 (importi in mln di euro)

Principali programma/capitoli del MEF per il settore sanitario	Stanziamenti def. Competenza		Var. %	Consuntivo 2020	Pagamenti 2020	Residui al 31/12		Var. %
	2019	2020				2019	2020	
Programma 3.6 – Concorso Stato alla spesa sanitaria di cui:	76.309	86.335	13,1	86.331	78.128	18.317	14.799	-19,2
Cap. 2700 – Fondo sanitario nazionale	7.437	9.130	22,7	9.130	6.779	4.066	3.924	-3,5
Cap. 2701 – Finanziamento Fondo sanitario nazionale in relazione alle minori entrate IRAP e IRPEF	400	400	0	400	400	1.731	1.300	-24,9
Cap. 2862 – Somme da erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione all'IVA	66.520	75.707	13,8	75.703	70.254	12.518	9.571	-23,5

Qui il grafico di composizione del Programma **Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria** nell'ambito del MEF:



Per quanto riguarda i **contributi per strutture sanitarie private**, si segnalano i capitoli 2705 *Somma da erogare all'ospedale pediatrico Bambino Gesù* e 2707 *Somma da assegnare ai Policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali* con previsioni di competenza nel 2020 pari, rispettivamente a 45 milioni totalmente impegnati e pagati nell'anno (43,5 milioni nel 2019) e a 35 milioni, cifra invariata rispetto al 2019, anche in questo caso interamente pagati.

Sono stati inoltre interamente pagate nel 2019 le somme stanziare per il Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di medicinali particolari (cap. 2710) per 1.000 milioni di euro e quelle per il Fondo regolamentazione payback anni 2013-2017 (cap. 2704) per 1.090 milioni di euro.

Infine, nell'ambito dello stato di previsione del MEF si segnalano i seguenti capitoli:

- cap. 7464 *Edilizia sanitaria* con previsioni definitive pari a 626,2 milioni di euro (in crescita rispetto all'anno precedente quando erano 570 milioni) che tuttavia non risultano pagati andando ad incrementare per l'intero ammontare i residui passivi;
- cap. 7585 *Fondo per la realizzazione del sistema tessera sanitaria: convenzione con l'agenzia delle entrate e Sogei; contributi ai farmacisti e ai medici convenzionati* con uno stanziamento definitivo di 169,1 milioni, in crescita rispetto al 2018 (pari a 117 milioni), ma con un alta percentuale di residui passivi maturati in corso d'anno (145,6 milioni).

Politiche sociali

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Nello stato di previsione del Ministero in esame, la missione di maggior interesse per le politiche sociali è la **Missione 24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia** con risorse dedicate alla prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno e di disagio delle persone e delle famiglie, all'integrazione e all'inclusione sociale. Le risorse della Missione specificamente riconducibili agli interventi Covid-19 sono state pari a 13,6 miliardi di euro. Inoltre, la decretazione d'urgenza ha inciso in maniera significativa anche su capitoli preesistenti, per un totale di circa 23 miliardi (di cui 9,5 miliardi relativi alla missione 24), attraverso i quali sono state incrementate le risorse per rafforzare i servizi e i progetti di supporto alla domiciliarità (Fondo per le non autosufficienze e Fondo "Dopo di noi"), le misure a sostegno del Terzo settore (Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore), che, nella crisi emergenziale, ha affiancato le pubbliche amministrazioni nelle azioni di aiuto alle categorie fragili e negli interventi di contrasto ai fenomeni di povertà ed emarginazione sociale

Più in particolare, la Missione 24, con uno stanziamento iniziale di competenza pari a 40.163 milioni (in crescita rispetto ai 37.797 milioni nel 2019) che si incrementano ulteriormente a **45.243 milioni nelle previsioni definitive**, è - si ricorda - articolata in due programmi *Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali ecc. (24.12)* e *Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) ecc. (24.2)*.

L'**incremento degli stanziamenti definitivi** della Missione rispetto all'anno precedente, è determinato

segnatamente dalla crescita (+31,3%) del Programma 3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2), che passano da 422 milioni del 2019 a circa 554 del 2020, in conseguenza degli **impegni di spesa attivati grazie ai decreti attuativi** della legge delega 106/2016 di riforma del Terzo settore e del Servizio civile, oltre che dall'aumento (+18,2%) delle risorse ascritte al Programma 3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12), dai 37.797 milioni del 2019 ai **44.689 milioni** nel 2020.

Nell'ambito della gestione delle politiche sociali, come emerge dalla Relazione sul Rendiconto 2020 della Corte dei conti (v. [parte Ministero del lavoro e delle politiche sociali](#)), il Ministero ha, come di consueto, ripartito e distribuito le risorse finanziarie afferenti a **tre dei principali fondi** attraverso i quali interviene: il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza - FIA per 28,8 milioni (cifra in linea con quanto ripartito nel 2019), il Fondo per le Non Autosufficienze - FNA per 711,6 milioni (+24% rispetto ai 573,2 milioni del 2019) e il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali - FNPS per 394 milioni (a fronte del riparto di 400,9 milioni nel 2019. *infra*) (qui il [decreto di riparto per l'anno 2020](#)), i quali sommano complessivamente un **ammontare di 1.134 milioni** di euro (+11,2 milioni rispetto ai 1.020 milioni del 2019), benchè gli interventi finanziati rimangano caratterizzati da **frammentazione**.

Trasferimenti assistenziali

Con riferimento al **Programma 3.2 Trasferimenti assistenziali**, che assorbe circa il 96% delle risorse della Missione 24, nel 2020 esso ha presentato impegni di spesa **pari a 42.895 milioni**, dedicati per la maggior parte (il 43,3%) ai trasferimenti per invalidità civile (18.579 milioni, interamente pagati, cap. 3528 **Trasferimento all'INPS** delle somme per il pagamento delle pensioni agli invalidi civili, ciechi e sordomuti). Il Fondo per le non autosufficienze si è attestato nel 2020 a previsioni definitive pari a 712 milioni, interamente impegnati, ma con un alto livello dei residui a fine anno (702 milioni).

Per le politiche relative alla spesa sociale per l'infanzia e la famiglia, si segnala:

- il **cap. 3530 Somma da erogare a copertura oneri relativi alla famiglia** che ha impegnato risorse pari a 2.511 milioni, interamente pagati;

Si ricorda che nel cap. 3530 sono compresi: gli oneri derivanti da disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità; l'assistenza familiari persone con handicap; gli assegni per nuclei familiari con più di tre figli o equiparati di età inferiore ai 26 anni compiuti; le somme dovute per l'estensione del congedo di paternità; le somme dovute alle lavoratrici iscritte alla gestione separata per l'indennità di maternità riconosciuta nei casi di adozione e affidamento; assegni ai nuclei familiari nati da unioni civili tra persone dello stesso sesso dipendenti del settore privato e pubblico.

- il **cap. 3543 Assegnazione bonus bebè** con 790 milioni (-23% rispetto al 2019), interamente impegnati e pagati.

Il bonus, introdotto dalla legge di stabilità 2015 ([legge 190/2014](#), commi da 125 a 129), è stato inizialmente previsto, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017, mediante un assegno di importo annuo di 960 euro, erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. I richiedenti (cittadini italiani, UE, e stranieri in possesso di permesso di soggiorno) devono appartenere ad un nucleo familiare in condizione economica ai fini ISEE non superiore a 25.000 euro annui. Il bonus è stato raddoppiato per valori ISEE non superiori ai 7.000 euro annui. Successivamente, la legge di bilancio 2018 (art. 1, commi 248-249 della legge 205/2017) ha prorogato la misura per il solo 2018 e per il primo anno di età o di ingresso nel nucleo familiare (e non quindi per i primi tre anni). Il [decreto legge 119/2018](#), all'art. 23-*quater*, commi da 1 a 3, ne ha disposto la prosecuzione, anche per il 2019, con le stesse modalità stabilite per i nati o adottati nel corso del 2018, ma con un incremento del 20% del bonus per figli successivi al primo. Da ultimo, la legge di bilancio 2020 (art. 1, co. 340 e 341, della legge 160/2019) ha esteso l'assegno di natalità al 2020, trasformandolo in una prestazione ad accesso universale modulata a seconda delle fasce di reddito di riferimento (precedentemente invece spettava a condizione che il nucleo familiare fosse in possesso di un ISEE non superiore a 25.000 euro).

Tab. 4 - importi in milioni di euro

Principali programmi e capitoli del MLPS per le politiche sociali	Stanziam. def. Competenza		Var. %	Consuntivo 2020	Pagamenti effettuati 2020	Residui al 31/12		Var. %
	2019	2020				2019	2020	
Programma 24.12 – Trasferimenti assistenziali a enti prev., finanziamento spesa sociale, ecc. di cui:	37.797	44.689	18,2	42.895	41.085	3.535	2.786	- 21,2
Cap. 3528 – Assegni INPS per invalidi civili, sordomuti e ciechi civili	18.495	19.452	5,2	18.579	18.579	841	450	- 46,5
Cap. 3530 - Somma da erogare a copertura oneri relativi alla famiglia	2.858	2.734	-4,3	2.511	2.511	181	0,04	-100
Cap. 3538 – Fondo per le non autosufficienze	573	712	24,3	712	0,6	702	910	29,6
Cap. 3539 - Somme da corrispondere alle regioni per interventi di politica sociale	392	408	4,1	408	26	423	445	5,2
Cap. 3543 - Somme da corrispondere per l'assegnazione del bonus bebè	1.029	790	-23,2	790	790	253	253	0
Cap. 3527 – Fondo nazionale infanzia e adolescenza	29	29	0	29	5	35	37	5,7
Programma 24.2 – Terzo settore e responsabilità sociale delle imprese ecc. di cui:	422	554	31,3	533	389	502	192	- 61,8
Cap. 5247 - Fondo finanziamento progetti e attività di interesse generale nel terzo settore	29	141	386,2	7	27	60	119	98,3

All'interno del Programma 3.2 in esame si segnalano altresì i seguenti capitoli:

- **cap. 3520 Somma da erogare per oneri derivanti da disposizioni per il sostegno delle donne vittime di violenza di genere** (cap. 3520) con uno stanziamento definitivo di competenza pari a quello iniziale (circa 12,5 milioni), benchè solo il 6,4% di tali somme risulta impegnato.

Fondi afferenti alle politiche sociali

Nel citato programma Trasferimenti assistenziali sono altresì allocate le somme da corrispondere alle Regioni per interventi di politica sociale (cap. 3539) di cui si rileva un aumento di oltre il 3,8% rispetto al 2019 (392 milioni), per risorse definitivamente stanziata ed impegnata pari a quasi 408 milioni, benchè risultino pagate solo per il 6,4%. Tale capitolo deve essere letto unitamente al cap. 3671 Fondo nazionale politiche sociali (FNPS) dal quale risulta uno storno di circa 394 milioni di euro (ripartiti con [decreto 19 novembre 2020](#)), allocati successivamente nel cap. 3539.

Il Ministero ha impegnato le relative risorse finanziarie che non sono state ancora liquidate in considerazione della complessità delle operazioni necessarie al trasferimento alle Regioni, come già avvenuto negli anni precedenti. Analoghi meccanismi di formazione dei residui passivi sono stati rilevati per tutti i fondi per ritardi nelle firme o nella registrazione dei decreti oppure per ritardi di adempimenti da parte delle Regioni o dei comuni in merito alla programmazione e alla rendicontazione.

- **cap. 3538 Fondo per le non autosufficienze** (FNA) che presenta un incremento di oltre il 24% degli stanziamenti definitivi di competenza, pari a circa **712 milioni** di euro, interamente impegnati. Qui il [riparto del Fondo, adottato con DPCM del 21 dicembre 2020](#).

Per tale fondo i criteri di riparto delle quote di competenza sono i medesimi utilizzati per le annualità 2016 - e già utilizzati per il riparto 2019 con DPCM 21 novembre 2019 - e cioè il 60% sulla base della popolazione, residente per regione, con età pari o superiore a 75 anni e, per il restante 40%, sulla base dei criteri utilizzati per il riparto del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali. Le Regioni utilizzano le risorse prioritariamente comunque in maniera esclusiva per una quota non inferiore al 50% per gli interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima.

Si ricorda che con il [Piano nazionale della non autosufficienza 2019-2021](#) è stata individuata la platea dei beneficiari del Fondo nei "disabili gravissimi", come definiti dal decreto di riparto per l'annualità 2016 del Fondo ([D.M. 26 settembre 2016](#)). Considerata la dimensione strutturale del Fondo (550 milioni di euro a decorrere dal 2019) e il numero di persone con disabilità gravissima (inferiore a 60 mila), il Piano ritiene sostenibile un intervento che, in assenza di altri servizi erogati dal territorio (come ad esempio, assistenza domiciliare o servizi semiresidenziali), preveda un trasferimento di almeno 400 euro mensili per 12 mensilità. Al fine di uniformare e rendere più efficiente l'erogazione delle risorse dedicate alle politiche sociali, i decreti di riparto per il 2019 dei Fondi per le politiche sociali e la non autosufficienza hanno previsto una diversa procedura relativa alla programmazione regionale della quota parte delle risorse ricevute e del monitoraggio del loro utilizzo da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In sintesi, le quote delle risorse dei Fondi, nella quota assegnata a ciascuna regione sulla base del decreto di riparto, vengono trasferite alle regioni dopo una **valutazione della coerenza della programmazione regionale**

con le indicazioni nazionali e la rendicontazione degli utilizzi delle precedenti annualità.

- **cap.3891 Fondo per la disabilità e la non autosufficienza** istituito dalla legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 330, della legge 160/2019) con una dotazione pari a 29 milioni di euro per il 2020, a 200 milioni di euro per il 2021, a 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. In proposito, si segnala che tali risorse intendono avviare un'operazione di riordino e razionalizzazione della normativa in materia di disabilità (con la predisposizione di un Codice e l'attuazione di interventi a favore della disabilità).
- **cap. 3527 Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi nei comuni riservatari di cui alla legge n. 285 del 1997** con una previsione di **28,8 milioni nel 2020** (invariata rispetto al 2019), interamente impegnati.

Si segnala che il Fondo è stato posto in capo alla Presidenza del Consiglio, ovvero al Ministro delegato della famiglia, che pertanto assume le funzioni di competenza statale in materia (art. 9 DL. 22/2021 Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri - L. 55/2021).

- **cap. 3553 Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (c.d Fondo Dopo di noi)** presenta invece una previsione definitiva di 78 milioni nel 2020 rispetto ai 56,1 milioni nel 2019.

Lotta alla povertà

Per l'esercizio 2020, le risorse del "Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale" (cap. 3550) sono state determinate in 587 milioni, in aumento del 69 per cento rispetto al 2019, e sono state ripartite dal [decreto 28 dicembre 2020](#), così suddivise: 562 milioni alla quota servizi (comprensivi delle risorse destinate ai PUC); 20 milioni alla povertà estrema; 5 milioni ai Care leavers. Per un approfondimento della normativa vigente sulle politiche contro la povertà si fa rinvio al tema [Misure di contrasto alla povertà](#).

Tra i nuovi capitoli, va ricordato il cap. 3719, relativo al Reddito di emergenza (ReM), con una dotazione pari a 966,3 milioni destinati all'erogazione della misura straordinaria di sostegno al reddito introdotta per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica a causa dell'emergenza epidemiologica. Si rammenta anche il collegato cap. 3556 Somma da destinare all'INPS per l'attività connessa al rilascio delle dichiarazioni ISEE, al reddito di cittadinanza e al reddito di emergenza con una dotazione definitiva di 45 milioni.

Nel 2020, l'art. 82 del decreto Rilancio (decreto legge n. 34 del 2020) ha istituito il Reddito di emergenza - Rem, un sostegno straordinario rivolto ai nuclei familiari in condizione di necessità economica a causa dell'emergenza, che non avevano avuto accesso ai sostegni a tal fine previsti dal Decreto Cura Italia (decreto legge n. 18 del 2020). Il beneficio è stato corrisposto in due quote (ovvero è stato erogato per due volte), ciascuna delle quali compresa fra 400 e 800 euro, a seconda della numerosità del nucleo familiare e della presenza di componenti disabili o non autosufficienti (in quest'ultimo caso fino a 840 euro). In seguito, l'art. 23 del decreto legge n. 104 del 2020 (c.d. Decreto agosto), ferme restando le erogazioni già concesse del Rem, ha riconosciuto, a domanda, una ulteriore singola quota di Rem, erogata ai nuclei familiari – in possesso dei requisiti di legge – che presentano nuova domanda, indipendentemente dall'aver già richiesto, ed eventualmente ottenuto, il beneficio. In ultimo, nel 2020, l'articolo 14 del decreto legge 137 del 2020 (c.d. Decreto ristoro) ha riconosciuto ai nuclei familiari già beneficiari del Rem, la medesima quota anche per i mesi di novembre e dicembre 2020. Hanno avuto facoltà di richiedere l'accesso all'erogazione delle quote anche i nuclei familiari fino ad allora non beneficiari del Rem (qui il messaggio n. 451 INPS del 12 novembre 2020). Per il 2021, l'art. 12 del decreto legge n. 41 del 2021 ha previsto il riconoscimento, a domanda, di tre quote di Rem (per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021). Come per il 2020, l'ammontare di ciascuna quota Rem è compreso fra 400 e 800 euro, a seconda della numerosità del nucleo familiare e della presenza di componenti disabili o non autosufficienti (in quest'ultimo caso fino a 840 euro). Il decreto legge n. 41 del 2021 ha poi introdotto alcune significative novità rispetto alla normativa che ha regolamentato il Rem nel corso del 2020. Al fine di ampliare la platea dei destinatari, innovando rispetto ai requisiti precedentemente richiesti, per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, la soglia di accesso è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE (art. 12, comma 1). Ulteriore novità è costituita da quanto stabilito dal comma 2, che riconosce le predette tre quote di Rem, nella misura prevista per nuclei composti da un unico componente (400 euro), anche in favore dei soggetti con ISEE in corso di validità non superiore a 30.000 euro, che hanno terminato le prestazioni di NASpl e DIS-COLL tra il periodo compreso fra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 (art. 12, comma 2). Per quanto riguarda i requisiti si rinvia alla Circolare INPS e per le incompatibilità si rinvia a quanto chiarito nella Circolare INPS n. 65 del 2021. Ai sensi del decreto legge n. 41, la domanda per le quote Rem 2021 doveva essere presentata all'INPS dal 7 al 30 aprile 2021. Tenuto conto della necessità di

garantire un più ampio accesso al Rem, tale termine è stato successivamente prorogato al 31 maggio 2021 (comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

Terzo settore

Il **programma 24.2 Terzo settore e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni** presenta uno stanziamento definitivo di circa **554 milioni** di euro a consuntivo 2020 (421,6 milioni nel 2019) e assorbe risorse per i trasferimenti alle organizzazioni del volontariato nell'ambito dell'intera Missione 24 pari all'1,18%. La parte più consistente delle risorse del programma (circa il 62%) è assorbita dal cap. 5243 relativo ai Trasferimenti della quota del 5 per mille, per uno stanziamento definitivo pari a 340 milioni di euro (erano 335,9 milioni nel 2019), pressochè interamente impegnati e pagati nel 2020.

La [direttiva generale per l'azione amministrativa del 27 febbraio 2020](#) del Ministero in esame ha confermato l'impegno da parte della Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese nel dare piena attuazione ed operatività alla "Riforma del Terzo settore", proseguendo il lavoro avviato riguardo al Fondo di garanzia per il credito agevolato dedicato alle imprese sociali.

L'atto di indirizzo per il Terzo settore, approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con [D.M. 44 del 12 marzo 2020](#) allo scopo di favorire la **partecipazione attiva degli enti del Terzo settore (ETS)** ed il loro contributo allo sviluppo sociale ed economico nazionale, nel definire il contesto di riferimento in base alle rilevazioni dell'ISTAT relative agli ETS che evidenziano un numero di volontari di oltre 5,5 milioni in questo settore, quantifica il quadro finanziario attuale e le **aree prioritarie di intervento** cui destinare le risorse in base alle linee di attività finanziabili sul corrispondente Fondo per il sostegno degli ETS, sul quale sono confluite, a decorrere dal 2017, le risorse finanziarie del Fondo Nazionale per le politiche sociali (legge n. 328 del 2000, art. 20, comma 8), destinate alla copertura degli oneri relativi agli interventi di competenza del Ministero.

Le risorse del Programma sono così distribuite:

- cap. 5240 Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore, istituito dall'art.13-quaterdecies del decreto legge n. 137 del 2020 (c.d. "Ristori"), con una dotazione di 70 milioni per il 2021, allo scopo di far fronte alla crisi economica degli enti del Terzo settore, determinata dalla pandemia;

Il Fondo, istituito per far fronte alla crisi economica degli enti del Terzo settore, determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è espressamente rivolto alle organizzazioni di Terzo settore che non svolgono attività di impresa, ovvero alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione, nonché alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. I criteri di ripartizione delle risorse del Fondo saranno fissati con decreto interministeriale Lavoro/MEF, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Successivamente, il Fondo è stato incrementato dall'art. 14 del decreto legge n. 41 del 2021 (c.d. Decreto sostegni) di ulteriori 100 milioni di euro per il 2021. Il Fondo è stato ulteriormente incrementato di 60 milioni di euro, per il 2021, dall'art. 1-quater del decreto legge n. 73 del 2021 (c.d. Sostegni bis), di cui una quota di 20 milioni destinata al riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore degli enti non commerciali residenti, degli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nella relativa anagrafe, titolari di partita IVA, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno, semiresidenziale e residenziale a favore di anziani non autosufficienti e disabili, ancorché svolte da enti pubblici.

- cap. 5247 Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore, attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni del Terzo settore, con uno stanziamento iniziale di 34 milioni di euro e con uno stanziamento definitivo di ben 141 milioni circa (nel 2019 erano 29 milioni) di cui 137 milioni impegnati benchè solo circa 27 milioni pagati;

Il Fondo, istituito ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. g), della [legge n. 106 del 2016](#) Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, è stato poi regolamentato dall'art. 72 del Codice del Terzo settore ([D.Lgs. 117/2017](#)), il quale prevede che il Fondo sia destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative, lo svolgimento di attività di interesse generale (di cui all'articolo 5 del Codice stesso). Nel corso del 2020, il decreto legge n. 34 del 2020 ha autorizzato (art. 67) l'incremento di 100 milioni di euro per il 2020 della dotazione del Fondo, prevedendo trasferimenti per i progetti presentati da ETS in base agli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività individuati dal [D. M. n. 93 del 7 agosto 2020](#) e dal [D.M. n. 156 del 22 dicembre 2020](#). Tali risorse sono aggiuntive rispetto a quelle assegnate al Fondo dalla legge di bilancio 2020 (pari a 34 milioni di euro, ai quali sono stati aggiunti i 17 milioni di euro destinati al sostegno degli ETS per le attività non aventi carattere progettuale) assegnate sulla base del [D.M. 44 del 12 marzo 2020](#).

- **cap. 3523 Altri interventi per il sostegno degli enti del Terzo settore** con una dotazione iniziale e definitiva pari

a circa 25 milioni (21,9 milioni nel 2019), di cui 17,2 milioni impegnati e 11 milioni pagati; Si ricorda che le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali destinate alla copertura degli oneri relativi agli interventi in materia di Terzo settore di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS) sono ora allocate (ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 117/2017 recante Codice del Terzo settore) nel capitolo 3523, con la conseguenza che i capitoli 5242 e 5246 (i due fondi rispettivamente del volontariato e dell'associazionismo) continuano ad essere operativi soltanto per la gestione dei residui.

- **cap. 8060 Registro unico nazionale del Terzo settore** con una **dotazione definitiva pari a 23 milioni di euro** (10 milioni in più rispetto al 2019) interamente impegnati in corso d'anno, ma rimasti da pagare;
- **cap. 3524 Contributi a favore delle istituzioni pro ciechi** con una previsione definitiva di 8,6 milioni nel 2020 (in linea con lo stanziamento dell'anno precedente), interamente impegnati e pagati.

Si ricorda che anche gli [obiettivi dell'Agenda 2030](#) per lo sviluppo sostenibile sono stati considerati come la naturale finalità di riferimento delle attività degli ETS, al cui raggiungimento può concorrere il sostegno finanziario previsto dagli articoli 72 e 73 del Codice del TS (D.Lgs. n. 117/2017), attraverso il **finanziamento di progetti e attività di interesse generale**.

Ministero dell'economia e delle finanze - Presidenza del Consiglio dei ministri

In ordine alle competenze del Ministero, si ricorda che l'art. 3 del [decreto-legge 86/2018](#) (L. n. 97 del 2018) ha attribuito al **Ministro delegato** dal Presidente del Consiglio le funzioni relative alle **politiche per la famiglia e le disabilità**, precedentemente svolte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con particolare riferimento alle **funzioni di indirizzo e coordinamento** delle politiche volte alla tutela dei diritti e alla promozione del benessere della famiglia, di interventi per il sostegno della maternità e della paternità (anche al fine del contrasto della crisi demografica), di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità. Allo scopo, sono state riassegnate le risorse per la gestione del Fondo concernente la Carta famiglia (precedentemente in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

Infine, sono state attribuite al Ministro per la famiglia e la disabilità le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di **adozioni, anche internazionali**, di minori italiani e stranieri, fermo restando quanto previsto dall'art. 3 del regolamento (D.P.C.M. n. 108 del 2007), in ordine alla presidenza della Commissione per le adozioni internazionali da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, fatta salva la facoltà di delega.

Politiche per la famiglia

Nella missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia dello stato di previsione del MEF, le risorse d'interesse della XII Commissione sono, in particolare, allocate nei seguenti capitoli:

- cap. 2102 **Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche di sostegno alla famiglia** con una previsione iniziale di circa 75,4 milioni di euro e definitiva pari a circa 225,4 milioni (108 milioni nel 2019), interamente impegnati e pagati in corso d'anno;

Per il 2020, la dotazione del Fondo prevista dalla legge di bilancio 2020 era pari a 74,5 milioni di euro. Nel periodo emergenziale da COVID-19, l'art. 105 del Decreto Rilancio (decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020) ha incrementato, per il 2020, di 150 milioni di euro il Fondo, allo scopo di destinare una quota di risorse ai Comuni per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, per minori di età compresa tra zero e 16 anni, nonché allo scopo di contrastare con iniziative mirate la povertà educativa. Successivamente l'art. 19 del decreto legge n. 183 del 2020 di proroga termini (inserendo il comma 3-bis nel corpo dell'art. 105 del Decreto rilancio) ha espressamente previsto che le risorse non utilizzate, iscritte sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, nel limite di 15 milioni di euro, possono essere spese fino a giugno 2021.

Si rammenta inoltre, che, nel corso del 2020, il Dipartimento per le politiche della famiglia si è occupato dell'attuazione del quadro normativo conseguente all'attuazione dell'art. 3, del decreto legge n. 86 del 2018, che ha riordinato e rafforzato in modo organico le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri (o del Ministro eventualmente delegato), in materia di politiche della famiglia, dell'infanzia e dell'adolescenza, affiancando alle attribuzioni già riconosciute anche le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali e relazionali, le funzioni di competenza statale precedentemente attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di coordinamento delle politiche volte alla tutela dei diritti e alla promozione del benessere della famiglia; oltre a ciò, sono state ribadite le funzioni concernenti l'Osservatorio nazionale sulla famiglia ed espressamente prevista la finalità del contrasto della crisi demografica. È rimasta, invece, nelle attribuzioni del Presidente del

Consiglio dei ministri la competenza in materia di disabilità, per il cui espletamento il Presidente si avvale dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della PCM, istituito con dPCM del 21 ottobre 2019; dal 1° gennaio 2020, l'Ufficio esercita le funzioni già svolte dalla soppressa Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità (istituita con dPCM 25 ottobre 2018) al fine di assicurare il necessario supporto al Presidente del Consiglio dei ministri nell'area funzionale relativa alla promozione e al coordinamento delle politiche in favore delle persone con disabilità, nello svolgimento delle attività volte alla tutela e alla promozione dei diritti delle persone con disabilità e a favorire la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale, nonché la loro autonomia.

- cap. 2134 **Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri destinata alle politiche in materia di adozioni internazionali ed al funzionamento della commissione per le adozioni** con una previsione definitiva di competenza di **24,2 milioni** (24,3 milioni nel 2019), risorse interamente impegnate e pagate nel corso del 2020;
- cap. 2118 **Somma da assegnare all'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza** con una previsione invariata nel 2020 di circa **2,2 milioni**;
- cap. 2137 **Somme da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il finanziamento del Fondo di sostegno alla natalità** con una previsione definitiva di 12,6 milioni nel 2020 (pertanto con una riduzione di 10,2 milioni rispetto ai 22,4 milioni del 2019), impegnate a consuntivo per lo stesso importo e interamente pagate.

Si ricorda che il Fondo è stato istituito dalla legge di bilancio 2017 (art. 1, commi 348-349 della [legge 232/2016](#)) per favorire l'accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati a decorrere dal 1° gennaio 2017, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. Il [decreto 8 giugno 2017](#) ha definito i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, nonché le modalità di rilascio e di operatività delle garanzie.

- cap. 2090 **Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare**, Fondo istituito dalla legge di bilancio 2018 (commi 254-256 della legge 205/2017) con una dotazione iniziale di 20 milioni per ciascun anno del triennio 2018-2020, successivamente incrementato di 5 milioni dalla legge di bilancio 2019 (art. 1, commi 483-484, della legge 145/2018), con uno stanziamento definitivo di **23,9 milioni** (erano 24,5 milioni nel 2019), interamente impegnati e pagati.

In proposito, il [decreto legge 86/2018](#), di riordino delle competenze dei ministeri ha previsto che la dotazione del Fondo sia determinata secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata.

- cap. 2112 **Fondo per l'innovazione sociale** nell'ambito dell'azione Sperimentazione di interventi di innovazione sociale, con **9,5 milioni** di euro (appena inferiori ai 9,7 milioni pagati nel 2019), risorse stanziata interamente impegnate e pagate;

Sostegno al reddito: la Carta acquisti

Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze si segnala inoltre l'allocazione delle risorse impegnate per il sostegno al reddito tramite Carta acquisti. Le risorse sono allocate nel cap.1639 *Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche dei cittadini meno abbienti* con un previsione definitiva di **168 milioni** (cifra invariata rispetto al 2019), pressochè interamente impegnati a consuntivo (167,6 milioni) e pagati per il medesimo importo.

Lotta alle dipendenze

Si segnala il **cap. 2113 Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle politiche antidroga** con una previsione definitiva di **9,5 milioni** (16,7 milioni nel 2019), interamente impegnata a consuntivo e pagata in corso d'anno.

Giovani

All'interno della missione Giovani e sport (30), il **programma Incentivazione e sostegno alla gioventù (30.3)** presenta una previsione definitiva di **233,4 milioni** (in crescita rispetto ai 227,1 milioni del 2019), risorse interamente impegnate e pagate in corso d'anno.

All'interno del Programma si segnalano i capitoli:

- cap. 1596 **Somma da assegnare all'agenzia nazionale per i giovani** con una previsione iniziale e definitiva pari a **1,7 milioni**, interamente impegnata e pagata in corso d'anno, rimasta invariata rispetto

- al 2019;
- cap. 2106 **Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche di incentivazione e sostegno alla gioventù** con una previsione iniziale e definitiva di **36,4 milioni** (in lieve diminuzione rispetto ai 37,3 milioni del 2019) anche in questo caso interamente impegnata e pagata nel corso del 2020;
 - così come il cap. 2185 **Fondo occorrente per gli interventi del servizio civile nazionale** con una previsione finale di **190 milioni di euro** (in lieve aumento rispetto ai 188 milioni del 2019).

ASSESTAMENTO 2021

Funzione dell'assestamento del bilancio dello Stato

L'istituto dell'assestamento di bilancio dello Stato è previsto per consentire un aggiornamento, a metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente.

Sotto questo profilo, il disegno di legge di assestamento si connette funzionalmente con il rendiconto del bilancio relativo all'esercizio precedente: l'entità dei residui, attivi e passivi, sussistenti all'inizio dell'esercizio finanziario, che al momento dell'elaborazione e approvazione del bilancio di previsione è stimabile solo in misura approssimativa, viene, infatti, definita in assestamento sulla base delle risultanze del rendiconto.

La disciplina dell'istituto dell'assestamento del bilancio dello Stato è contenuta all'articolo 33 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196/2009), che ne prevede la presentazione entro il mese di giugno di ciascun anno.

Le modifiche normative riguardanti la revisione della struttura della legge di bilancio, non hanno interessato il disegno di legge di assestamento che pertanto mantiene la sua natura di legge formale.

Il disegno di legge di assestamento aggiorna il quadro delle previsioni a legislazione vigente. Non può contenere norme innovative della legislazione vigente, né rifinanziamenti di autorizzazioni di spesa disposte da norme preesistenti senza le necessarie compensazioni.

Con il disegno di legge di assestamento le previsioni di bilancio formulate a legislazione vigente sono adeguate in relazione:

- a) per quanto riguarda **le entrate**, all'eventuale **revisione delle stime del gettito**;

Poiché esse sono il frutto di una valutazione di carattere tecnico, eventuali modifiche possono essere determinate dall'evoluzione della base imponibile e dagli effetti derivanti dall'applicazione della normativa vigente.

- b) per quanto riguarda le **spese aventi carattere discrezionale**, ad **esigenze sopravvenute**;

c) per quanto riguarda la determinazione delle **autorizzazioni di pagamento**, in termini di cassa, alla **consistenza dei residui accertati in sede di rendiconto** dell'esercizio precedente.

Il disegno di legge di assestamento riflette la struttura del bilancio dello Stato, organizzato in missioni e programmi, che costituiscono le unità di voto ed è predisposto nell'ambito del quadro normativo definito dalla legge di contabilità, come modificata dalla legge n. 163/2016 e dai D.Lgs n. 90 e n. 93 del 2016.

Tali modifiche, per il provvedimento di assestamento, hanno riguardato, essenzialmente, la messa a regime dei **margini di flessibilità** concessi alle Amministrazioni in fase di formulazione delle proposte di assestamento; la previsione del rispetto di un **vincolo sul saldo del bilancio di cassa programmatico** che si aggiunge a quello di competenza; la presentazione di una **relazione tecnica**.

Ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 196/2009, come con il disegno di legge di bilancio, anche con l'assestamento possono essere proposte **variazioni** di stanziamenti di **spese predeterminate per legge**, in virtù della c.d. **flessibilità di bilancio**, fermo restando il divieto di utilizzare stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

I **margini di flessibilità** in sede di assestamento sono stati **ampliati** dal D.Lgs. n. 90/2016 e poi dall'articolo 5 della legge n. 163/2016, di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, che ha riformulato il comma 3 dell'art. 33 della legge di contabilità prevedendo che con il ddl di assestamento possano essere proposte **variazioni compensative** tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, limitatamente all'anno in corso, anche tra **unità di voto diverse** (laddove essa era originariamente limitata soltanto nell'ambito dei programmi di una medesima missione) - le cosiddette rimodulazioni "a carattere verticale" - ferma restando, anche in assestamento, la preclusione all'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Si ricorda, infine, che la legge n. 163/2016 ha previsto che anche il disegno di legge di assestamento sia corredato da una **relazione tecnica**, in analogia con quanto previsto per il disegno di legge di bilancio, in cui si dà conto della coerenza del valore del saldo netto da finanziare con gli obiettivi programmatici gli obiettivi programmatici definiti in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo indicati nei documenti di

programmazione. Tale relazione è **aggiornata** all'atto del passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento (**nuovo comma 4-septies** dell'articolo 33).

Con il presente disegno di legge di assestamento si correggono, in corso d'anno, le previsioni già approvate con la legge di bilancio 2020.

Le voci di interesse ricadono in tre diversi stati di previsione: il Ministero della salute (tabella n. 14) e, per quanto di competenza con riferimento alle voci di interesse sanitario e sociale, il Ministero dell'economia e finanze (tabella n. 2) ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (tabella n. 4).

Si sottolinea che per la formazione delle previsioni assestate di spesa, la **Circolare n. 8 del 20 aprile 2020** della Ragioneria generale dello Stato ha richiamato la disposizione in materia di flessibilità di bilancio di cui all'articolo 33, comma 3, della legge di contabilità, che consente di proporre, con il disegno di legge di assestamento del bilancio, variazioni compensative tra dotazioni finanziarie anche relative ad unità di voto diverse.

In tal modo, eventuali risorse che possono risultare eccedenti rispetto alla possibilità di essere impegnate entro l'anno, potranno essere utilizzate in compensazione a favore di situazioni che presentino carenze finanziarie rispetto alle esigenze. Il ricorso a tale **facoltà** - si sottolinea ancora nella Circolare - è ancor più **importante** in una fase come quella attuale in cui si impone, in considerazione dell'**emergenza connessa all'epidemia COVID-19** e al peggioramento del quadro di finanza pubblica, di utilizzare in modo efficace ed efficiente le risorse a disposizione. Il cronoprogramma dei pagamenti per l'anno 2021 viene aggiornato in relazione alle modifiche apportate, non appena il provvedimento di assestamento verrà approvato e diventerà efficace.

Salute

Ministero della salute

Lo stato di previsione del Ministero della salute reca, per l'anno finanziario 2021, spese iniziali approvate con L. n. 178/2020 per circa **3.021,5 milioni** di euro e 3.165,1 milioni in conto cassa.

La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2021 risultava pari a 55,9 milioni per la parte corrente e 278,8 milioni per la parte in conto capitale, per un **totale presunto di 334,7 milioni** di euro.

Le **previsioni assestate dal ddl in esame**, risultano complessivamente pari a **5.972,4 milioni** per la **parte di competenza** e a **6.141,5 milioni** in conto cassa, con variazioni proposte per atti amministrativi nel periodo gennaio-maggio 2020, pari a 2.949,4 milioni per competenza e per cassa, intervenute a seguito di provvedimenti legislativi o norme di carattere generale.


Le variazioni proposte con il presente provvedimento ammontano invece a +1,5 milioni in conto competenza e 27 milioni in conto cassa, e riguardano l'integrazione di spese di natura indifferibile o inderogabile, di esiguo ammontare rispetto al totale delle previsioni iniziali stanziato complessivamente nello stato di previsione.

La **consistenza dei residui iniziali**, a seguito della loro **quantificazione** operata in via definitiva con il **Rendiconto 2020**, ammonta ora a **334,7 milioni**, con una variazione proposta in aumento con il presente provvedimento di 774,3 milioni di euro, per un totale complessivo assestato di 1.109,0 milioni.

Tabella 14 - Ministero della salute - (in milioni di euro)

		Previsioni iniziali	Var. atti amm.vi	Var. proposte	Previsioni assestate (anno 2021)	Differenza
Spese correnti	RS		-	-		
	CP	55,9	2.946,3	1,5	336,0	280,1
	CS	2.712,6	2.946,3	23,6	5.558,6	2.846
		2.764,1			5.735,3	2971,2
Spese in c/cap.	RS		-			
	CP	278,8	75	-	773,0	494,2
	CS	308,9		-	383,9	75
		401,0	3,1	2,1	406,2	5,2
Totale	RS		-	774,3		
	CP	334,7	2.949,4	1,5	1.109,0	774,3
	CS	3.021,5	2.949,4	27,0	5.972,4	2.950,9
		3.165,1			6.141,5	2.976,4

Il grafico di seguito mostra le proporzioni dei valori di competenza previsionali ed assestate, di conto corrente e in conto capitale:



Variazioni d'interesse

Per quanto riguarda la missione Tutela della salute, complessivamente, in termini di **competenza**, si sono registrati **incrementi** per **2.927 milioni** di euro imputabili per la quasi totalità a variazioni in dipendenza da atti amministrativi (2.926 milioni) derivanti prevalentemente (2.854 milioni) dagli incrementi del programma **20.1 Prevenzione e promozione salute umana ecc.**

Gli incrementi per atti amministrativi, che provocano un **aumento più che doppio delle somme assegnate alla Missione Tutela della salute** nel presente stato di previsione, sono ascrivibili per la quasi totalità (2.854 milioni) a spese rientranti nell'**azione Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute**, capitolo 4384 Fondo per l'acquisto di vaccini anti Sars-Cov-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19 (+2.800 milioni, con previsioni assestate finali pari 3.200 milioni). Altre somme incrementali sono quelle al cap. 4399 Somme da trasferire al Commissario straordinario per l'attuazione e il

coordinamento delle attività vaccinali COVID-19 (+ 10 milioni, con previsioni assestate finali pari a 544 milioni) e al nuovo cap. 4403 (+40 milioni) Somme da assegnare alle regioni/province autonome per garantire la sicurezza del personale impiegato nelle RSA e nelle altre strutture residenziali.

Le altre variazioni relative ai restanti programmi di missione, in termini assoluti, non fanno registrare variazioni rilevanti.

(in milioni di euro)

Missione Tutela della Salute (20) / Programma (valori di competenza)	Prev. iniziali 2021	Prev. assestate 2021	Differenza	Var. (in %)
Totale Missione, di cui:				
RS	253,5	940,5	687,0	271
CP	2.560,0	5.487,1	2.927,1	114
CS	2.629,0	5.573,0	2.944,0	112
Prevenzione e promozione salute umana e assist. personale navigante (20.1)	1.149,3	4.003,4	2.854,1	248
Sanità pubblica veterinaria (20.2)	40,3	40,8	0,5	1,2
Programmaz. SSN per erogazione LEA (20.3)	363,4	433,7	70,3	19,3
Regolamentaz. e vigilanza prodotti farmaceutici (20.4)	16,0	16,2	0,2	1,3
Vigilanza, prev. e repressione nel settore sanitario (20.5)	10,3	10,3	-	-
Comunicazione e promozione tutela salute umana e coordin. intern.le (20.6)	25,6	25,6	-	-
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)	807,0	808,1	1,1	0,1
Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)	16,5	16,5	-	-
Attività consultiva per la tutela della salute (20.9)	2,7	2,7	-	-
Sistemi informativi tutela salute e governo SSN (20.10)	121,2	122,2	1	0,82
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)	5,1	5,1	-	-
Coordinamento tutela salute, innovazione e politiche int.li (20.12)	2,5	2,5	-	-

Per quanto riguarda l'altra Missione ascritta allo stato di previsione del Ministero della Salute, vale a dire **Ricerca e innovazione (17)**, si rileva che la modesta variazione in aumento degli stanziamenti di competenza (+28,6 milioni) è pressochè interamente ascrivibile al programma Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20), prevalentemente al cap. 3398 relativo ai Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per la ricerca medico-sanitaria e la tutela della salute (+23,1 milioni).

(in milioni di euro)

Missione Ricerca e innovazione (17) / Programma (valori di competenza)	Prev. iniziali 2020	Prev. assestate 2020	Differenza	Var. (in %)
Totale Missione, di cui:				
RS	81,2	151,9	70,7	87,1
CP	367,7	396,3	28,6	7,8
CS	442,3	479,3	37,0	8,4
Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)	333,8	362,2	28,4	8,5
Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)	34,0	34,0	-	-

Ministero dell'economia e delle finanze

Altre poste di interesse sanitario sono relative al **concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria** allocate nell'omonimo Programma 3.6 iscritto nello stato di previsione del MEF, Missione **Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)**. Il Programma presenta **previsioni iniziali di spesa per**

complessivi 81.601,3 milioni di euro, con **incrementi** in dipendenza di atti amministrativi pari a **1.597 milioni** e per variazioni ascritte al provvedimento in esame per 101 milioni.

All'interno di questo programma, in conto competenza, assumono particolare rilevanza i capitoli esposti nella seguente tabella:

Programma Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6) / Cap. (in mln di euro)		Prev. iniziali 2020	Prev. asestate 2020	Differenza	Var. (in %)
Somme da erogare alle RSO a titolo di compartecipazione IVA (cap. 2862)					
	RS	11.101,9	9.571,0	-1.530,9	-
	CP	71.870,0	71.964,3	94,3	13,8
	CS	78.823,5	79.017,9	194,4	0,13
Fondo sanitario nazionale - FSN (cap. 2700)					
	RS	3.000,0	3.923,8	923,8	30,8
	CP	7.550,4	8.148,8	598,4	7,9
	CS	8.550,4	9.148,8	597,4	7,0
Finanziamento del FSN per minori entrate IRAP e Add.le Reg.le (cap. 2701)					
	RS	-	1.300	1.300	
	CP	1.100	1.100	-	-
	CS	1.100	1.100	-	-
Totale complessivo del Programma:					
	RS	14.101,9	14.799,3	697,4	4,9
	CP	81.601,3	83.229,1	1.627,8	2,0
	CS	89.654,9	91.352,6	1.697,7	1,9

Il Programma, di cui il cap. 2862 *Somme da erogare alle RSO a titolo di compartecipazione IVA* assorbe in prevalenza le risorse in conto competenza (86,5%), fa registrare una **variazione in aumento netta di 94,3 milioni** per competenza.

In conto residui, la variazione proposta dal presente provvedimento per il Programma in esame ammonta a 697 milioni, derivante dagli aumenti dei residui riferiti in particolare al Fondo sanitario nazionale e al finanziamento del Fondo sanitario per minori entrate IRAP e addizionale regionale, compensati da una cospicua riduzione degli residui (oltre 1.530 milioni di euro) relativi alle somme da erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione IVA.

Si ricorda che le somme da erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione al gettito erariale dell'IVA è stata prevista a decorrere dal 2001 (art.2 del [D.Lgs. 56/2000](#)) per il finanziamento del Servizio sanitario regionale. La quota annuale che compete a ciascuna regione viene determinata sulla base della media dei consumi finali delle famiglie rilevati dall'Istat a livello regionale negli ultimi tre anni; essa viene stabilita ogni anno entro il 30 settembre con DPCM, sulla base di parametri riferiti alla popolazione residente, alla capacità fiscale, ai fabbisogni sanitari ed alla dimensione geografica di ciascuna regione. Nel caso in cui l'IVA necessaria ad una regione risulti inferiore all'IVA spettante sulla base dei consumi pro-capite, interviene la solidarietà interregionale che consente di attingere da un apposito fondo perequativo, alimentato dalle regioni con surplus di IVA.

Il cap. 2700 *Fondo Sanitario Nazionale* registra una variazione di competenza, interamente ascrivibile a variazioni in dipendenza di atti amministrativi, pari a **598,4 milioni** di euro, dovuto ai nuovi riparti effettuati a seguito dell'**emergenza epidemologica COVID-19**. Non sono state proposte variazioni di competenza con il presente provvedimento.

Con riferimento al cap. 2701 *Finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale in relazione alle minori entrate IRAP* (stanziamento frutto di stima approssimata da rivedere in sede di formazione del ddl di bilancio per l'anno successivo), lo stanziamento stimato di competenza è indicato pari a **1.100 milioni**, di importo invariato rispetto alle previsioni iniziali.

Nello stato di previsione del MEF si segnala in ultimo la Missione **Infrastrutture pubbliche e logistica (14)** che consta di un unico programma *Opere pubbliche e infrastrutture* (14.8) ed un unico capitolo *Somme da erogare per interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica* (cap. 7464), con 800 milioni assegnati in conto competenza rimasti invariati nelle previsioni assestate, per il sostegno alle Regioni finalizzato alla realizzazione opere sanitarie in conto capitale.

Per questo programma/capitolo si propongono esclusivamente variazioni in aumento in conto residui pari a oltre 1.149 milioni di euro.

(in milioni di euro)

Programma Opere pubbliche ed infrastrutture (14.8) / Capitolo	Prev. iniziali 2020	Prev. assestate 2020	Differenza
Somma da erogare per interventi in materia di edilizia sanitaria (cap. 7464)			
RS	-	1.149	1.149
CP	800	800	-
CS	800	800	-

Politiche sociali

Nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la missione che interessa la Commissione XII è **Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)**, nel cui ambito sono presenti i seguenti programmi:

- 3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2);
- 3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi (24.12) che assorbe quasi completamente (circa il 99,7%) le risorse dell'intera missione per lo stato di previsione in esame.

Gli importi delle previsioni iniziali e assestate nel 2021 per competenza, cassa e residui della Missione sono riassunti in tabella:

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) in Tab. 4 MLPS - (in milioni di euro)

	Previsioni iniziali	Var. atti ammi.vi	Var. proposte	Previsioni assestate
RS	5,5	-	2.936,2	2.941,7
CP	44.562,5	2.604,9	0,013	47.167,4
CS	44.568,0	2.760,4	0,013	47.328,5

Anche per questa missione, le variazioni in aumento proposte dal ddl in esame sono ascrivibili prevalentemente a variazioni in conto residui (+2.936,2 milioni) proposti con il presente provvedimento, mentre le variazioni in aumento in conto competenza sono per la quasi totalità disposte per atti amministrativi ascrivibili in prevalenza al citato programma 3.2 Trasferimenti assistenziali.

Di seguito si analizzano le variazioni nell'ambito dei singoli programmi:

Con riferimento al citato programma 3.1., rileva la parte riguardante la variazione dei residui per somme rimaste da spendere (192,5 milioni).

All'interno del programma si segnala il **cap. 5240 Fondo straordinario per il sostegno degli enti del terzo settore** che incrementa le previsioni assestate di complessivi 100 milioni di euro passando ad un totale assestate di **170 milioni** per il 2021.

Si ricorda che il Fondo è stato incrementato dall'art. 14 del decreto legge n. 41 del 2021 (c.d. Decreto sostegni) di 100 milioni di euro per il 2021, registrati dal provvedimento in esame; non risultano invece registrati i 60 milioni di euro, attribuiti al Fondo per il 2021, dall'art. 1-quater del decreto legge n. 73 del 2021 (c.d. Sostegni bis), destinati per una quota di 20 milioni al riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore degli enti non commerciali residenti, degli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nella relativa anagrafe, titolari di partita IVA, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno, semiresidenziale e residenziale a favore di anziani non autosufficienti e disabili, ancorché svolte da enti pubblici.

Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) ecc. (in milioni di euro)

	Previsioni iniziali	Var. atti ammi.vi	Var. proposte	Previsioni assestate
RS	-	-	192,5	501,8
CP	150,5	103,4	0,01	254,0
CS	150,5	259,0	0,01	409,5

Per quanto riguarda il **programma 3.2 (Trasferimenti assistenziali)** le variazioni in conto competenza, per la quasi totalità dipendenti da atti amministrativi, determinano un incremento delle risorse ascritte per competenza pari a 2.501 milioni di euro, arrivando alla cifra assestate di 46.913 milioni rispetto alle previsioni iniziali di 44.412 milioni.

Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, ecc. (in milioni di euro)

	Previsioni iniziali	Var. atti ammi.vi	Var. proposte	Previsioni assestate
RS	5,5	-	2.743,7	2.749,2
CP	44.412,0	2.501,4	0,002	46.913,5
CS	44.417,5	2.501,4	0,002	46.919,0

Incrementi di risorse per atti amministrativi per **oltre 1.520 milioni** (pari a circa il 61% del programma) sono destinate all'azione **Lotta contro la povertà**, interamente dirette a sostanziare il **cap. 3719** relativo al **Fondo per il reddito di emergenza (REM)**, introdotto dall'articolo 82 del DL. 34/2020 cd. Rilancio, a favore dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza all'emergenza sanitaria nazionale da COVID-19, che presenta previsioni assestate di pari importo (per l'erogazione del REM nel 2021 si veda *supra* il paragrafo Politiche sociali del Rendiconto). Si ricorda in questo ambito anche il cap. 3550 Fondo per la lotta e alla povertà e all'esclusione sociale con previsioni assestate per il 2021 pari a 622 milioni di euro.

Altro importante incremento è dato dall'azione Reddito di cittadinanza, nel cui ambito il **cap. 2781 Fondo per il reddito di cittadinanza** viene incrementato di **1.010 milioni** di euro in dipendenza di atti amministrativi, passando dalle previsioni iniziali di oltre 7.587 milioni a previsioni assestate per il 2021 di ammontare pari a oltre 8.597 milioni.

Quanto all'azione **Politiche per l'infanzia e la famiglia**, si registrano previsioni iniziali pari a complessivi 8.650 milioni, di cui:

- al **cap. 3894 Fondo assegno universale e servizi alla famiglia** è assegnata una dotazione di **3.000 milioni (il 35% circa)**, al **cap. 3543 Bonus bebè** 750 milioni, al **cap. 3428 Premio alla nascita** 392 milioni. Inoltre, 384 milioni sono stati indirizzati all'assegno per nuclei familiari (cap. 3535), 232 milioni agli assegni di maternità (cap. 3534) e 2.801 milioni per la copertura di oneri relativi alla famiglia (cap. 3530);

Il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia è stato istituito dal comma 339 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2020), nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per il 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Le risorse del Fondo sono state indirizzate all'attuazione di interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia nonché al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli. Con le risorse del Fondo, si è provveduto al rinnovo del Bonus bebè e al finanziamento del Bonus asili nido per il 2020. La dotazione del fondo è stata incrementata dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 7, della legge n. 178 del 2020).

Si segnala che il **cap. 3527 Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza**, con una **previsione iniziale**

pari a 28,8 milioni di euro viene azzerato in quanto lo stesso è stato posto in capo alla **Presidenza del Consiglio**, ovvero al Ministro delegato della famiglia, che pertanto assume le funzioni di competenza statale in materia (art. 9 DL. 22/2021 Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri - L. 55/2021). Conseguentemente, le risorse del Fondo vengono trasferite dallo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con riferimento alla **disabilità**, si segnala l'incremento del cap. 3553 *Fondo per la disabilità grave* (cd. **Fondo "Dopo di noi"**) che rimane con risorse iniziali e assestate dello stesso importo (76,1 milioni), come il Fondo per le non autosufficienze (cap. 3538) con 669 milioni, cifra di poco superiore alle previsioni iniziali.

Di seguito si espongono gli altri stanziamenti di competenza (iniziali ed assestati) dei più importanti capitoli di interesse e la variazione dei residui ad essi corrispondenti (in milioni di euro):

Capitolo di bilancio	Denominazione	Previsioni iniziali di competenza 2021 (A)	Previsioni assestate di competenza 2021 (B)	Var. (in%)	Incremento dei residui	Previsioni assestate dei residui di competenza 2021
3528	Somma da corrispondere all'INPS per il pagamento di pensioni e assegni agli invalidi civili, sordomuti e ciechi	19.600	19.600	-	450,4	450,4
3530	Somma da erogare per la copertura degli oneri relativi alla famiglia	2.801	2.801	-	0,035	0,035
3534	Somma da erogare per la corresponsione di assegni di maternità	232	232	-	-	-
3538	Fondo per le non autosufficienze	669	669	-	904,2	909,7
3543	Bonus Bebè	750	750	-	-	-
3550	Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale	622	622	-	698	698
4348	Pensioni sociali, assegni sociali ed assegni vitalizi	5.483	5.483	-	-	-

Politiche per la famiglia

Nello **stato di previsione** del **MEF** sono allocate risorse di interesse per la Commissione XII riferite, in particolare, alle politiche per la famiglia nell'ambito della **Missione 14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)** che presenta una previsione iniziale di competenza di Missione pari a **1.217,4 milioni** per competenza e una previsione assestata pari a **1.359,8 milioni** di euro .

Nell'ambito della Missione è ascritto, per lo stato di previsione in esame, il programma **14.1 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio** (24.5) (precedentemente denominato Protezione sociale per particolari categorie), che assorbe circa il **27,3%** delle risorse della Missione, per un ammontare di competenza pari a **332,4 milioni** di euro con sole variazioni in aumento in dipendenza di atti amministrativi pari a **+142,8 milioni**, dovuti prevalentemente agli incrementi di riparto per **fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19**, con previsioni assestate finali pari a **475,2 milioni** di euro. L'incremento è quasi interamente assegnato al **capitolo 2081 Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità** di nuova istituzione che registra una previsione assestata di competenza pari a **100 milioni** di euro.

L'art. 34, ai commi 1 e 2, del decreto legge n. 41 del 2021 (c.d. Decreto Sostegni) ha disposto l'istituzione del Fondo. Sono stati demandati ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità (non ancora emanati), l'individuazione degli interventi e la fissazione dei

criteri e delle modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo allo scopo di finanziare specifici progetti.

Tra i capitoli di interesse nell'ambito del citato **programma 14.1**, che riguardano **interventi aggiuntivi** rispetto a quelli attivati con le risorse indirizzate ad analoghe finalità nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (v. *ante*), si segnalano:

- il cap. 2102 *Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche di sostegno alla famiglia* che fa registrare una previsione assestata di **155,9 milioni**, che non risultano aumentati rispetto alle previsioni iniziali;
- il cap. 2118 *Somma da assegnare all'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza* con **2,2 milioni** di euro come previsioni per competenza e cassa, non modificate in assestato;
- il cap. 2134 *Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri destinata alle politiche in materia di adozioni internazionali ecc.*, che presenta uno stanziamento di competenza e di cassa iniziale e assestato coincidenti, pari a **24,2 milioni**;
- il cap. 2137 *Somme da assegnare alla presidenza del Consiglio dei ministri per il finanziamento del sostegno alla natalità* che fa registrare, per competenza e per cassa, anche nelle previsioni assestate, un ammontare di **5,6 milioni**.

Altro programma di interesse è il **14.4 Sostegno al reddito tramite la carta acquisti** (24.13) che ascrive un unico capitolo (il cap. 1639) relativo al **Fondo speciale** destinato al soddisfacimento delle **esigenze prioritarie di natura alimentare (Fondo carta acquisti)**, il quale, nelle previsioni assestate per competenza, rimane costante per un ammontare di oltre **168,1 milioni** ed un incremento dei residui proposto con il presente provvedimento di circa 16 milioni.

Politiche giovanili

Nello **stato di previsione** del MEF sono allocate anche le risorse della **Missione 30 Giovani e sport**, che contiene il **programma 18.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù** (30.2), con una dotazione di competenza iniziale pari a 343,2 milioni di euro, che rimane invariata nelle previsioni assestate e che viene in prevalenza attribuita (299,3 milioni) al **Fondo per il funzionamento dei servizi civili nazionali** (cap. 2185).

Per la parte di interesse della Commissione XII, il capitolo 2106 *Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per incentivazione e sostegno alla gioventù* fa registrare invece una previsione di competenza iniziale e assestata pari a circa **36,4 milioni** di euro.

Lotta alle dipendenze

Infine, nell'ambito dello stato di previsione del MEF, al sopra citato programma 14.1 **Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio** sono allocate anche le risorse per l'attuazione dell'azione **Lotta alle dipendenze**, iscritte al cap. 2113 *Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'attuazione delle politiche antidroga* con una dotazione di competenza iniziale e assestata invariata (4,5 milioni).